



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/12/2016

Publicato all'albo pretorio al n. 1284 del 23.12.2016

Regolamento sugli incarichi legali

Articolo 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità e i criteri per il conferimento da parte del Comune di Decimoputzu, degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Il Responsabile del contenzioso intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente e, unitamente ai responsabili del Settore competente per materia, promuovono tutte le indagini, gli accertamenti volti a rimuovere, con le azioni previste dalla legge, situazioni lesive per il Comune derivanti da danni in genere o comportamenti commissivi od omissivi da parte di terzi.
3. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali disciplinati dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50 del 18.4.2016).

Articolo 2 – Finalità ed ammissibilità degli incarichi legali

1. Il Comune di Decimoputzu non ha un Ufficio Legale e per affidare l'incarico a professionisti esterni istituisce apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, lett. i), dello Statuto Comunale :
“ il Sindaco promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere” . L'avvio del procedimento avviene con delibera di Giunta comunale che autorizza il Sindaco a resistere in giudizio, o a conciliare/ transigere la lite .
2. La sopra detta deliberazione deve essere corredata da una sintetica relazione motivata del Responsabile del Settore competente per materia e completata dalla determinazione del Responsabile del contenzioso per l'incarico, l'impegno di spesa e la convenzione col professionista.

Articolo 3 – Elenchi professionali e istituzione dell'albo fiduciario

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune è istituito apposito elenco aperto di professionisti e studi associati professionali.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A-Contenzioso amministrativo-
Per assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato-Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.
Sezione B-Contenzioso civile-
Per assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace-Tribunale-Corte d'Appello-Cassazione Civile
Sezione C-Contenzioso lavoristico-
Per assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro- Corte d'Appello-Cassazione Civile
Sezione D –Contenzioso penale-
Per assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace-Tribunale-Corte d'Appello-Cassazione Penale.

2. A tal fine, mediante pubblico avviso, tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione e allegando un curriculum professionale. I suddetti professionisti sono inseriti in un unico elenco approvato con determinazione dirigenziale.

3. Il suddetto elenco è soggetto a revisione, mediante aggiornamento al medesimo da effettuarsi, di norma, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, previo esame delle domande presentate.

4. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di Avviso Pubblico da mettere sull'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale dell'Ente e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ricadente nel distretto della Corte d'Appello di Cagliari.

Articolo 4 – Trasparenza nel conferimento degli incarichi legali

1. In relazione all'oggetto della controversia gli incarichi sono conferiti, con determinazione dirigenziale, tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi.

2. Preliminarmente al conferimento dell'incarico vengono individuati sulla base di tali presupposti, all'interno dell'albo, alcuni professionisti, in numero non inferiore a cinque, ai quali il Responsabile del contenzioso chiederà dettagliato preventivo relativo all'incarico da affidare.

3. Tali preventivi formeranno oggetto di valutazione ai fini del conferimento dell'incarico.

4. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.

Articolo 5 – Requisiti per l'iscrizione nell'albo

1. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 è riservata esclusivamente ai professionisti legali iscritti all'Albo degli Avvocati.

2. All'atto del conferimento dell'incarico i professionisti sono tenuti a formulare, in sede di convenzione, apposita dichiarazione con la quale si impegnano, per la durata dell'incarico, a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Decimoputzu né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con le norme del presente articolo determinano decadenza dall'incarico o la conseguente risoluzione della convenzione nonché l'esclusione dall'albo di cui all'articolo 3.

Articolo 6 – Incarichi a professionisti non inseriti negli elenchi

1. Il Comune di Decimoputzu si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

Articolo 7 – Controversie innanzi le giurisdizioni superiori

1. Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, il Comune non ha vincoli di sorta.

2. Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Articolo 8 –Riconferma incarichi

1. Nel caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per il Comune, è confermato l'incarico attribuito allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente.
2. In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, il Comune valuta, discrezionalmente, se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista. Tale valutazione deve, comunque, tenere conto del difensore, del grado precedente nonché delle valutazioni del Responsabile del contenzioso.

Articolo 9 –Obbligo di informazione

1. I professionisti incaricati s'impegnano, in sede di convenzione, ad informare per iscritto il Responsabile del contenzioso su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.
2. Al Responsabile del contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione del generale interesse del Comune.
3. Periodicamente, almeno ogni sei mesi, e in ogni caso entro il 31 luglio di ciascun anno, i legali dovranno relazionare l'Ente in merito all'evoluzione della causa e segnalare la possibilità di eventuali aumenti delle loro spettanze, dovuti ad una maggiore attività professionale o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'incarico.

Articolo 10 –Revoca e risoluzione della convenzione

1. La manifesta negligenza, gli errori evidenti, i ritardi nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense danno luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico e alla risoluzione della convenzione stipulata con l'Ente.

Articolo 11 –Corrispettivi per gli incarichi

1. Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (numero udienze, consultazioni con il cliente ecc.).
2. In ogni caso l'importo liquidato non può essere superiore a quello previsto nel preventivo. L'importo può, invece, essere motivatamente ridotto dal Responsabile del contenzioso qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.
3. Qualora l'Ente venga dichiarato vittorioso nella vertenza e il giudice imponga alla controparte di rimborsare al Comune le spese legali sostenute, il legale dell'Ente dovrà avere corrisposto l'importo determinato dal Giudice, se questo è superiore a quanto previsto nel preventivo presentato.

Articolo 12 –Formalizzazione degli incarichi

1. Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.
2. Il Responsabile del contenzioso trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

3. Tutti i Settori competenti per materia insieme al Responsabile del contenzioso hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta utile per l'istruttoria delle pratiche, e ciò in tempi strettamente necessari.

Articolo 13 –Registro degli incarichi

1. E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.
2. Al bilancio consuntivo è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza, con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati già rilevabili dal registro degli incarichi.

Articolo 14 –Transazione delle controversie

1. Il Comune, al fine di evitare inutili e onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte e insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.
2. Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Responsabile del contenzioso chiede al suddetto professionista di inviare, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.
3. Il Responsabile del contenzioso, valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, invita il legale di parte a stilare lo schema di atto di transazione e rinuncia che formerà oggetto di proposta di deliberazione di Giunta comunale.
4. L'atto transattivo deliberato dalla Giunta comunale, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'articolo 68 della Legge professionale (R.D.L. 27.11.1933 n. 578, convertito in Legge 36 del 1934).
5. Per le liti pendenti in cui il Comune non è costituito in giudizio, il Responsabile del contenzioso interloquisce con la controparte e, ove ne ravvisi l'utilità per l'Ente, provvede a redigere lo schema di atto transattivo procedendo secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti.

Articolo 15 –Esecuzione delle sentenze

1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, il Responsabile del contenzioso, unitamente al Settore competente per materia, valuta l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi.
2. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procede, ai sensi dell'articolo 194 del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio anche più volte durante l'esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.